

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ANSELMI, ANIASI, CUOJATI, CIOCIA, SERRENTINO,
FERRARI MARTE, FIORI, CRESCO, ALAGNA, ROSINI, PIRO,
PATRIA, BARBALACE, BORGOGGIO, SALERNO, BALZAMO**

Presentata il 19 settembre 1984

Riordinamento delle pensioni per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La finalità di questa legge è quella di riordinare le provvidenze economiche continuative erogate dallo Stato ai cittadini invalidi fisici, psichici e sensoriali.

Attualmente lo Stato concede pensioni, assegni ed indennità di accompagnamento in modo scoordinato e con leggi particolari ai cittadini affetti da cecità assoluta o parziale, da sordomutismo e da invalidità civile superiore ai due terzi. Tale legislazione rappresenta un fattore di ingiustizia in quanto non sempre tiene conto dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione, cui l'assistenza pubblica deve ispirarsi.

Tra questi principi vanno ricordati:

1) ad una maggior gravità di invalidità deve corrispondere un maggior intervento economico;

2) l'equiparazione della pensione di invalidità civile a parametri già esistenti

in campo previdenziale, come per esempio le pensioni minime dell'Istituto della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti;

3) un limite di reddito pari al minimo vitale, mancando il quale lo Stato deve intervenire con provvidenze di tipo assistenziale in favore dei cittadini invalidi; tale limite deve essere equiparato a quello già esistente per le pensioni di invalidità erogate ai lavoratori dipendenti;

4) la concessione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di assistenza subordinata al solo fatto della minorazione, sia in rispetto di una normativa ormai acquisita da decenni, sia in quanto a norma dell'articolo 3 della Costituzione lo Stato deve intervenire per eliminare gli ostacoli posti dall'invalidità al raggiungimento di una effettiva uguaglianza senza discriminazioni di sorta;

5) un corretto accertamento delle invalidità tramite commissioni mediche adeguate e coordinate con il servizio sanitario nazionale;

6) l'accertamento economico legato unicamente ai meccanismi fiscali, essendo il criterio di valutazione determinato sulla base dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

7) la conferma alle associazioni degli invalidi del diritto di partecipare alle decisioni sia in sede di commissione medica con propri medici fiduciari, sia in sede di comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica con rappresentanti designati dall'associazione che tutela la specifica invalidità e ciò a norma delle leggi esistenti;

8) la possibilità di revocare le pensioni, le indennità e gli assegni in caso che i requisiti vengano meno con decorrenza non retroattiva e ciò per non sottoporre invalidi per lo più anziani ed incapaci a problemi di carattere giuridico e psicologico che andrebbero ad aggravare le loro condizioni personali; unico obbligo per l'invalido è rappresentato dall'invio di fotocopia del modello 740 o 101 qualora egli sia tenuto a norma delle leggi fiscali alla presentazione dei predetti documenti;

9) la possibilità per gli invalidi di ricorrere contro le decisioni negative delle commissioni mediche provinciali e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica rispettivamente alle commissioni mediche regionali ed al Ministero dell'interno; nonché in alternativa di ricorrere in via giurisdizionale contro i predetti provvedimenti anche se non definitivi all'autorità giudiziaria competente, che è quella prevista per le cause di lavoro e previdenziali dal titolo IV del codice di procedura civile;

10) la continuità dell'assistenza agli invalidi mediante norme transitorie.

Tali principi sono stati disciplinati nei 20 articoli della presente proposta di legge, i quali in particolare prevedono:

l'articolo 1 prevede le finalità della legge in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

l'articolo 2 fissa la tipologia delle prestazioni economiche, che come si è detto si divide in tre forme di interventi: la pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di assistenza;

l'articolo 3 fissa i limiti dell'invalidità per la concessione delle tre provvidenze e cioè una invalidità superiore all'80 per cento per la pensione di inabilità, una incapacità a deambulare senza accompagnatore o a parlare senza interprete per l'indennità di accompagnamento, più gravi invalidità per l'assegno di assistenza;

l'articolo 4 prevede il caso di aventi diritto incapaci per i quali l'intervento va erogato in favore del legale rappresentante;

l'articolo 5 prevede l'estensione della pensione di inabilità anche ai pensionati ultrasessantacinquenni;

l'articolo 6, dopo aver definito irreversibile la pensione di inabilità, prevede una reversibilità pari al 50 per cento dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno di assistenza per il coniuge sposato da più di dieci anni con l'invalido, in quanto si ritiene che il coniuge stesso abbia dedicato parte della sua vita ad assistere l'invalido e quindi non ha potuto garantirsi dei mezzi per vivere autonomamente; per tale motivo si fissa il limite di reddito previsto per le pensioni di inabilità;

l'articolo 7 fissa la misura e la periodicità delle prestazioni economiche, le quali vengono tutte riferite alle pensioni minime della previdenza sociale e, precisamente, pari a questo minimo la pensione di inabilità, due volte il minimo l'indennità di accompagnamento e tre volte il minimo l'assegno di assistenza. Tutte le provvidenze sono erogate per tredici mensilità;

l'articolo 8 fissa la decorrenza delle prestazioni economiche disciplinate dalla legge al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa e ciò per consentire agli uffici di aggiornare le proprie strutture;

l'articolo 9 dichiara che le prestazioni economiche non sono cumulabili con altre analoghe per causa di guerra, di servizio o di lavoro salvo opzione per il trattamento più favorevole;

l'articolo 10 prevede che, qualora i beneficiari siano ricoverati o altrimenti assistiti da enti locali o da enti pubblici, le provvidenze di cui alla presente legge siano ridotte fino a un massimo di un terzo. La parte trattenuta all'invalido è devoluta all'ente affinché appresti i servizi. Naturalmente una parte delle prestazioni deve rimanere all'invalido per consentirgli una vita autonoma;

l'articolo 11 prevede che il limite di reddito per concedere la pensione di inabilità sia pari a tre volte il minimo della pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983. Per l'indennità di accompagnamento e per l'assegno di assistenza non si prevedono limiti di reddito, in quanto la prestazione viene erogata per eliminare ogni ostacolo alla attuazione dei principi di uguaglianza garantiti a tutti i cittadini e non già per motivi di povertà. Inoltre lo Stato ha sempre erogato l'indennità di accompagnamento per il solo fatto della minorazione;

l'articolo 12, al fine di salvaguardare il valore reale delle provvidenze, stabilisce una perequazione automatica secondo gli indici ISTAT;

l'articolo 13 disciplina le modalità di concessione delle provvidenze che consistono sostanzialmente nella presentazione di una domanda corredata da certificazione medica e da una attestazione dell'invalido sulla sussistenza delle condizioni economiche;

l'articolo 14 prevede gli accertamenti medico-legali che sono di compe-

tenza delle commissioni sanitarie delle unità sanitarie locali, delega quindi le regioni ad emanare apposite leggi secondo determinati principi elencati nell'articolo stesso;

l'articolo 15 disciplina i criteri e le modalità per gli accertamenti medico-legali, che dovranno essere meglio determinati da leggi regionali;

l'articolo 16 disciplina i mezzi di tutela, che possono essere amministrativi, con ricorso alle commissioni mediche regionali per l'accertamento sanitario ed al Ministero dell'interno per i problemi economici, o giurisdizionali, con ricorsi alla magistratura ordinaria secondo la disciplina prevista dal titolo IV del codice di procedura civile, cioè alla magistratura del lavoro;

l'articolo 17 prevede la possibilità della revoca delle prestazioni qualora non sussistano più i requisiti medici ed economici. A tal fine il comitato provinciale può autorizzare le commissioni mediche o gli uffici delle imposte dirette, che si avvarranno soltanto dei normali organi di polizia tributaria. Per quanto concerne gli aventi diritto, essi avranno soltanto l'obbligo di inviare fotocopia della dichiarazione del 740 o del modello 101 entro i termini previsti per le dichiarazioni dei redditi;

l'articolo 18 delega al Governo la disciplina delle modalità delle erogazioni economiche, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto l'attuale disciplina non è agevole e non favorisce i cittadini invalidi mentre con uno studio tra i Ministeri competenti si potrà addivenire a delle modalità migliori;

l'articolo 19 disciplina le decisioni relativamente alle domande pendenti per consentire una continuità nella erogazione delle provvidenze.

Con tale proposta di legge si ritiene di poter offrire un sistema tale da garantire ai cittadini invalidi una assistenza economica statale valida e secondo i principi di giustizia sociale più volte richiamati dalla nostra Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge disciplina le prestazioni economiche a carattere continuativo disposte dallo Stato a favore dei cittadini italiani che, per inabilità causata da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro, di servizio, sono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, o che, a causa della loro grave invalidità, non possono deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero hanno bisogno di assistenza personale continua per compiere gli atti quotidiani della vita.

ART. 2.

(Tipologia delle prestazioni economiche).

Le prestazioni economiche previste dalla presente legge sono le seguenti:

- a) pensione di inabilità;
- b) indennità di accompagnamento;
- c) assegno di assistenza.

Le prestazioni stesse vengono rispettivamente concesse agli aventi diritto indicati nell'articolo 3.

ART. 3.

(Aventi diritto alle prestazioni economiche).

La pensione di inabilità è concessa ai cittadini affetti da minorazioni o da malattie di carattere fisico, psichico o sensoriale, congenite o acquisite, determinanti una invalidità superiore all'ottanta per cento.

L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini che hanno una invalidità superiore all'ottanta per cento e che non possono deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o che risultino handicappati gravi nella comunicazione verbale a causa di sordità dalla nascita o contratta durante l'età evolutiva, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

L'assegno di assistenza è concesso ai cittadini affetti da grave minorazione.

Agli effetti di cui al precedente comma sono considerati minorati gravi i soggetti nei cui confronti sia accertata la mancanza assoluta di autosufficienza e di coscienza rispetto alle funzioni elementari della vita, come l'alimentazione, l'igiene personale, il controllo degli sfinteri o l'esistenza di almeno due delle seguenti condizioni:

a) mancanza assoluta di autosufficienza motoria o motricità incontrollata;

b) mancanza assoluta di capacità di comunicazione verbale, anche dovuta a sordità grave prelinguale;

c) mancanza assoluta di capacità visiva;

d) mancanza assoluta di capacità uditiva nelle frequenze della parola.

ART. 4.

(Concessione delle prestazioni economiche a minori, interdetti o inabilitati).

Nel caso di invalidi minorenni, interdetti o inabilitati, le prestazioni sono erogate al legale rappresentante.

ART. 5.

(Estensione della pensione di inabilità ad anziani ultrasessantacinquenni).

La pensione di inabilità spetta anche ai cittadini ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 3.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente la pensione di inabilità è erogata

in luogo della pensione sociale. Resta salva la disposizione transitoria dell'articolo 19, ultimo comma, nei confronti degli invalidi civili e dei sordomuti ultrasessantacinquenni già titolari di pensione sociale.

ART. 6.

*(Reversibilità
delle prestazioni economiche).*

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di cui al primo comma dell'articolo 3, le prestazioni medesime non sono corrisposte agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

L'indennità di accompagnamento e l'assegno di assistenza di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 3 vengono erogati al coniuge superstite nella misura del cinquanta per cento, qualora lo stesso sia stato coniugato da almeno dieci anni con l'invalido e non abbia un reddito personale superiore a quello previsto dall'articolo 11.

Ove il decesso avvenga prima che sia stata effettuata la visita medico-legale di cui all'articolo 14, il riconoscimento del requisito sanitario, ai fini di quanto previsto dall'ultima parte del primo comma, può intervenire esclusivamente nella ipotesi in cui dalla documentazione medica e diagnostica prodotta a corredo della istanza, ai sensi del successivo articolo 13, risultino in modo certo la natura e il grado della minorazione della quale il soggetto era portatore.

ART. 7.

*(Misura e periodicità
delle prestazioni economiche).*

L'importo della pensione di inabilità è pari al trattamento minimo di pensione stabilito per i lavoratori dipendenti iscritti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli importi della indennità di accompagnamento e dell'assegno di assistenza sono pari, rispettivamente, al doppio e al triplo della misura della pensione di inabilità.

La pensione, la indennità e l'assegno vengono corrisposti per tredici mensilità.

ART. 8.

*(Decorrenza
delle prestazioni economiche).*

Le prestazioni economiche di cui all'articolo 3 sono erogate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la data di cui al primo comma, le prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti continuano ad essere erogate secondo la disciplina prevista dalle leggi dello Stato precedentemente in vigore.

ART. 9.

*(Cumulabilità
delle prestazioni economiche).*

La pensione di inabilità, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento e l'assegno di assistenza, tra loro alternativi, sono cumulabili con la pensione di inabilità, se spettante.

ART. 10.

(Parziale compatibilità delle prestazioni economiche con ricovero e altre forme di assistenza).

Qualora i beneficiari indicati dall'articolo 3 siano ricoverati in strutture sanita-

rie od assistenziali con retta a carico di enti pubblici, o fruiscano di assistenza economica continuativa ovvero di assistenza continuativa domiciliare o presso appositi centri specializzati con onere anche parziale a carico di enti pubblici, le prestazioni previste dalla presente legge vengono decurtate dell'importo corrisposto dagli enti stessi.

La somma decurtata non può comunque superare il trenta per cento della prestazione e va devoluta all'ente erogatore del servizio.

A tal fine gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica i nominativi dei loro assistiti.

ART. 11.

(Condizioni di reddito per la concessione delle prestazioni economiche).

La pensione di inabilità di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 3 spetta ai cittadini che non risultino possessori di redditi personali, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, per un importo annuo superiore al triplo della pensione stessa.

L'indennità di accompagnamento o dell'assegno di assistenza, previsti rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 3, vengono corrisposti per il solo fatto della minorazione.

ART. 12.

(Perequazione automatica delle prestazioni economiche).

L'importo della pensione di invalidità, della indennità di accompagnamento e dell'assegno di assistenza, determinato dalla presente legge è rivalutato periodicamente, secondo i termini previsti per le prestazioni previdenziali.

La rivalutazione è effettuata in conformità alla disciplina per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici,

ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 13.

(Modalità per la concessione delle prestazioni economiche).

Per il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 3, gli interessati o i loro legali rappresentanti debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

La istanza deve essere corredata da idonea documentazione medica necessaria per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui all'articolo 14 e da una dichiarazione con la quale l'interessato o il suo legale rappresentante attesta, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la sussistenza dei requisiti economici previsti dalla presente legge. Le istanze prive della prescritta documentazione si intendono come non presentate.

L'accoglimento o il rigetto della predetta istanza viene deliberato, secondo le vigenti disposizioni, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato, per l'esame di istanza prodotta da minorati della vista, a norma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, per l'esame di istanze prodotte da minorati dell'udito e della favella a norma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e per l'esame di istanza prodotta da altri invalidi civili, a norma dell'articolo 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Restano salve, in materia, le norme particolari in vigore per la regione della Valle d'Aosta e per la provincia autonoma di Bolzano.

La deliberazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica viene adottata previa acquisizione degli atti inerenti agli accertamenti medico-legali di cui all'articolo 14 e di ogni altro ulteriore elemento istruttorio ritenuto necessario.

L'erogazione delle prestazioni concesse decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza.

ART. 14.

(Accertamenti medico-legali).

Gli accertamenti medico-legali di cui al quinto comma dell'articolo 13 sono compiuti da apposite commissioni sanitarie istituite nell'ambito delle unità sanitarie locali.

Il Ministro della sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le malattie o minorazioni invalidanti, nonché i criteri per il riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per il diritto all'indennità di accompagnamento o per l'assegno di assistenza; eventuali modifiche o variazioni sono apportate con la stessa procedura entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di emanazione del predetto decreto.

La disciplina organizzativa degli accertamenti medico-legali è definita con legge delle regioni, secondo i seguenti principi:

a) individuare la competenza dell'unità sanitaria locale in relazione alla residenza del richiedente, dando facoltà alle unità sanitarie locali di ciascuna provincia di concentrare le funzioni di accertamento di invalidità in una o più unità sanitarie locali operanti sul territorio;

b) articolare le commissioni sanitarie in due gradi per garantire una decisione di carattere definitivo da parte di una commissione superiore su ricorso proposto dall'interessato;

c) prevedere la composizione delle commissioni con membri effettivi e supplenti, assicurando la presenza di un medico specialista in medicina legale, nonché di docenti universitari o medici specializzati in neuro-psichiatria, oculistica, otorinolaringoiatria e medicina del lavo-

ro, a seconda del tipo di minorazione del richiedente, nonché di un sanitario designato o dall'Unione italiana ciechi, o dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, o dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, a seconda del tipo di minorazione del richiedente, stabilendo un gettone di presenza per i commissari;

d) stabilire, ai fini della concessione delle prestazioni di cui all'articolo 3, che il giudizio delle commissioni sia corredato da referti di approfondimenti diagnostici svolti presso cliniche o centri specializzati;

e) prevedere la facoltà che il minorato sia assistito da un medico di fiducia;

f) prevedere un'adeguata azione di vigilanza sul funzionamento delle commissioni sanitarie.

ART. 15.

*(Criteri e modalità
per gli accertamenti medico-legali).*

Le leggi regionali definiscono i criteri tecnico-sanitari nonché le modalità di verbalizzazione e comunicazione degli accertamenti medico-legali.

La disciplina di cui al primo comma è ispirata ai seguenti principi:

a) esecuzione degli accertamenti secondo le indicazioni e i criteri determinati con il decreto del Ministro della sanità di cui al precedente articolo;

b) verbalizzazione degli accertamenti con la indicazione delle malattie o minorazioni diagnosticate e del relativo grado di invalidità, nonché dei requisiti sanitari che danno titolo alla indennità o all'assegno di cui all'articolo 3;

c) comunicazione al richiedente, entro sette giorni dalla data della riunione della commissione sanitaria di primo grado del risultato degli accertamenti medico-legali. Il loro esito, se costituisce titolo per le provvidenze economiche di

cui all'articolo 3 va altresì comunicato, nello stesso termine, all'organo cui spetta di decidere sulla concessione delle provvidenze. Le comunicazioni sono redatte su modello predisposto dal Ministero della sanità.

ART. 16.

(Mezzi di tutela).

Avverso il giudizio della commissione sanitaria di primo grado può essere proposto ricorso in carta libera alla commissione sanitaria di secondo grado entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del giudizio stesso.

Avverso la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è ammesso ricorso in carta libera al Ministro dell'interno che decide secondo le leggi in vigore.

Avverso le decisioni, anche non definitive, delle commissioni sanitarie, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e del Ministro dell'interno, in luogo dei ricorsi amministrativi è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria viene proposta nei confronti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi di diniego delle provvidenze economiche, e nei confronti della regione nel cui territorio opera la commissione sanitaria competente, nell'ipotesi di mancato riconoscimento del requisito sanitario. Per questa ultima ipotesi, se il ricorrente abbia contestualmente richiesto le provvidenze economiche, interviene nel giudizio anche l'Amministrazione dell'interno.

ART. 17.

(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti e revoca delle prestazioni).

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica può disporre in ogni tempo accertamenti nei confronti

dei beneficiari delle prestazioni previste dalla presente legge sulla permanenza delle condizioni economiche e sanitarie richieste ai fini della loro revoca quando non sussistano i previsti requisiti.

L'accertamento della permanenza delle condizioni sanitarie viene effettuato tramite le commissioni sanitarie previste dall'articolo 14.

L'accertamento della permanenza delle condizioni economiche viene effettuato tramite l'ufficio delle imposte dirette, che può avvalersi soltanto dei normali organi di polizia tributaria.

I titolari di prestazioni economiche o i loro legali rappresentanti sono obbligati ad inviare al comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica fotocopia del modello 740 o del modello 101 entro i termini previsti per la dichiarazione annuale dei redditi, qualora vi siano tenuti a norma delle leggi tributarie.

La revoca delle provvidenze, in conseguenza dell'eventuale venir meno dei requisiti sanitari ed economici richiesti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 18.

*(Modalità di erogazione
delle prestazioni economiche).*

Le modalità di erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma, restano ferme le vigenti disposizioni.

ART. 19.

(Norme transitorie).

Le concessioni di pensioni, assegni o indennità corrisposti ai ciechi civili, agli invalidi civili e ai sordomuti a norma delle rispettive leggi speciali, sono sottoposte a revisione, da parte delle commissioni sanitarie e dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica al fine di accertare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. I conseguenti provvedimenti dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica hanno effetto dalla data indicata dall'articolo 8, primo comma; identica decorrenza è attribuita ai provvedimenti di revoca emessi nei confronti dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Le domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le commissioni sanitarie o i comitati di assistenza e beneficenza pubblica sono esaminate e decise in base alle precedenti disposizioni, fatta salva la successiva revisione delle singole posizioni secondo le modalità di cui al primo comma, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina.

Le prestazioni assistenziali previste dagli articoli 3 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, continuano ad essere erogate a beneficio degli invalidi che le percepiscono alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che a tale data non abbiano diritto alle provvidenze di cui alla presente legge.